



30.1.2015

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 502/2012, presentata da P. C., cittadino francese, sulla costruzione della bretella autostradale Belval (A 30) e i rischi ambientali

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta contro la costruzione della bretella autostradale Belval verso l'autostrada A 30, al confine franco-lussemburghese.

Tale progetto, già approvato dalle competenti autorità francesi, sarebbe privo dell'adeguata valutazione d'impatto ambientale e metterebbe in pericolo i vicini siti Natura 2000 d'Esch sur Alzette e Differdange, posti in territorio lussemburghese.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'8 dicembre 2012

"Il firmatario protesta contro il progetto di collegamento stradale Belval (Granducato di Lussemburgo) verso l'autostrada A 30. Il progetto in questione attraverserebbe il sito di Micheville, Francia, un tempo sito siderurgico nuovamente colonizzato sotto il profilo naturale da 25 anni, che ospita importanti specie naturali e costituisce un corridoio biologico transfrontaliero importante tra due siti della rete Natura 2000 ubicati nel Lussemburgo.

Il progetto potrebbe interessare in misura significativa le specie presenti sui vicini siti Natura 2000 e sarebbe stato approvato senza procedere all'opportuna valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE⁽¹⁾.

I servizi della Commissione hanno esaminato le informazioni trasmesse dal firmatario riguardo alla legislazione ambientale applicabile.

I siti di Differdange e di Esch-sur-Alzette (SIC LU000128 e LU0001030, ZPS LU0002008 e LU 0002009) sono stati designati ai sensi della direttiva Habitat 92/43/CEE¹ e della direttiva Uccelli 2009/147/CE² e, di conseguenza, fanno parte della rete Natura 2000. Essi si trovano alle due estremità del sito di Micheville che sarà tagliato dalla nuova infrastruttura stradale.

In base all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000 forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce dei risultati relativi alle valutazioni delle conseguenze per il sito, le autorità competenti concederanno l'autorizzazione al piano soltanto dopo essersi assicurate che quest'ultimo non pregiudicherà l'integrità del sito in questione.

Non risulta che sia stata effettuata alcuna opportuna valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, quindi l'eventuale impatto del progetto sui due siti della rete Natura 2000 del Lussemburgo non è stato stimato.

Conclusione

I servizi della Commissione hanno chiesto alle competenti autorità francesi di fornire ulteriori informazioni in merito al rispetto della legislazione ambientale applicabile nel quadro dell'autorizzazione del progetto in questione e sulle ragioni che hanno giustificato la mancanza della valutazione d'impatto sui siti Natura 2000 del Lussemburgo. Tali informazioni sono necessarie ai fini del completamento dell'analisi del caso di specie."

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 30 gennaio 2015

Il firmatario protesta contro il progetto di collegamento stradale Alzette-Belval (Granducato di Lussemburgo) verso l'autostrada A 30. Il progetto in questione attraverserebbe il sito di Micheville, Francia, un tempo sito siderurgico nuovamente colonizzato sotto il profilo naturale da 25 anni, che ospita importanti specie naturali e costituisce un corridoio biologico transfrontaliero importante tra quattro siti della rete Natura 2000 ubicati nel Lussemburgo: i siti di Differdange e di Esch-sur-Alzette (SIC LU000128 e LU0001030, ZPS LU0002008 e LU 0002009) sono stati designati ai sensi della direttiva Habitat 92/43/CEE³ e della direttiva Uccelli 2009/147/CE⁴ e si trovano alle due estremità del sito di Micheville che sarà tagliato dalla nuova infrastruttura stradale. Tale progetto rientra nell'ambito di un'operazione di interesse nazionale più vasta volta alla costruzione di una ecocittà.

Secondo il firmatario della petizione tale progetto infrastrutturale sarebbe suscettibile di

¹ Direttiva 92/43/CEE (GU L 206 del 22.7.1992).

² Direttiva 2009/147/CE (GU L 20 del 26.1.2010) che codifica la direttiva 79/409/CEE (GU L 103 del 25.4.1979).

³ Direttiva 92/43/CEE, (GU L 206 del 22.7.1992).

⁴ Direttiva 2009/147/CE (GU L 20 del 26.1.2010) che codifica la direttiva 79/409/CEE (GU L 103 del 25.4.1979).

interessare in modo significativo le specie presenti sui siti Natura 2000 del vicino Lussemburgo e sarebbe stato autorizzato senza la preventiva realizzazione di una valutazione di incidenza su Natura 2000 prevista all'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE⁽¹⁾, cosiddetta direttiva "Habitat".

Osservazioni della Commissione

Come già evidenziato nella sua comunicazione di dicembre 2012 la Commissione ha interrogato le autorità francesi in merito a tale fascicolo.

Al termine dello scambio di corrispondenza e secondo le informazioni di cui dispongono a tutt'oggi i servizi della Commissione, risulta che una valutazione di incidenza su Natura 2000 è stata predisposta in virtù dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva "Habitat".

Inoltre le autorità francesi hanno rilasciato le specifiche autorizzazioni richieste in virtù dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 16 della direttiva "Habitat".

Tutte quante queste autorizzazioni sono state sottoposte al parere del Consiglio scientifico regionale del patrimonio naturale (CSRPN) di Lorena che ha formulato parere favorevole fatta salva l'attuazione di un certo numero di misure di accompagnamento. Tali misure di accompagnamento, in particolare uno studio specifico relativo agli impatti di tale progetto infrastrutturale sulla specie di interesse comunitario Damier de la Succise (*Euphydryas aurinia*), sono in corso di attuazione da parte dei promotori e formeranno oggetto di un monitoraggio per dieci anni. Tali prescrizioni figurano nei decreti prefettizi *ad hoc* e sono quindi regolamentari e opponibili ai terzi.

Conclusione

Alla luce dell'analisi che precede, non è stato individuato alcun inadempimento al diritto europeo in materia di protezione della natura. Per informazione del Parlamento europeo, i servizi della Commissione prevedono quindi di archiviare la denuncia ricevuta dai suoi servizi in parallelo con la presentazione della presente petizione al Parlamento europeo.